CORSO P.O.S.

PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

A cura di:

Fed Coo

FEDERCOORDINATORI

Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza

Fed Coop

Società Cooperativa

Arch. Luca Bertagnon
Dott. Fabrizio Lovato

Il D.Lgs. 626/94 (abrogato)

Documento di valutazione dei rischi

Art. 4

(Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto)

1. **Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.**

Riferimenti informativi generali

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro:

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Riferimenti informativi generali

Il D.Lgs 494/96 (abrogato)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ART. 5
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. **DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA, IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PROVVEDE A:**

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12,assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

LA SPECIFICITA' DEL CANTIERE EDILE:

NEL CANTIERE EDILE ...

IL 626 : AL POS = IL 494 : AL PSC

CRITERI APPLICATIVI

VALUTAZ. RISCHI → **SEDE OPERATIVA DELL'IMPRESA** → **DATORE DI LAVORO**

POS → **VALUTAZIONE RISCHI DELLO SPECIFICO CANTIERE** → **DATORE DI LAVORO**

PSC → **VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI** → **COORDINATORE**

CRITERI APPLICATIVI

Il POS rappresenta a tutti gli effetti una valutazione del rischio che il datore di lavoro esegue per la propria ‘unità produttiva’ che in quel determinato contesto è determinata dal cantiere per il quale si sta predisponendo il POS.

Tale valutazione del rischio omette i SOLI RISCHI INTERFERENZIALI che il datore di lavoro non può conoscere prima di aver visionato il PSC e che comunque sono di specifica competenza del Coordinatore e del PSC.

Ne scende che, a parte l'aspetto legato ai rischi interferenziali, il POS deve contenere TUTTI gli elementi e i dati indispensabili alla VALUTAZIONE DEI RISCHI

CRITERI APPLICATIVI

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SECONDO IL D.lgs 626/94

Valutazione luoghi di lavoro → layout di cantiere

Valutazione dei rischi legati alla mansione → Rischi specifici per mansione, probabilità e danno, macchine, procedure e prescrizioni, uso dei d.p.i.

Valutazione rischi aggiuntivi → Valutazioni specialistiche richieste: rumore, vibrazioni, uso di sostanze chimiche, rischi connessi alla gravidanza, ecc..

CRITERI APPLICATIVI

Organizzazione delle emergenze → squadra di pronto intervento dell'impresa

Gestione dei soccorsi → presenza degli addetti al primo soccorso in cantiere e presenza dei presidi medici indispensabili (pacchetto di medicazione, cassetta pronto soccorso, ecc.)

Definizione di un compiuto sistema di sicurezza aziendale → chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità all'interno del cantiere

CRITERI APPLICATIVI

Formazione e informazione addetti e personale → presenza di personale formato ai doveri ruoli all'interno di ogni cantiere e per ogni impresa presente

Procedure e modalità di lavoro → puntuale programmazione dei lavori attraverso un piano che sia costantemente aggiornato

La valutazione di cui sopra deve quindi essere eseguita oltre che per la sede dell'impresa **ANCHE** per TUTTI i cantieri nei quali l'impresa stessa invia propri operai secondo le specifiche sulla colonna a destra.

CONTENUTI MINIMI DEL POS SECONDO IL DPR 222/2003

Si passi ora all'analisi dei contenuti minimi dei POS secondo il dettato del Decreto 222 del 2003 per analizzare la corrispondenza tra detti contenuti minimi e quanto prescritto dal D.lgs 626/94 in merito alla redazione della valutazione dei rischi.

Art. 6 CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'Articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) I DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA ESECUTRICE, CHE COMPRENDONO:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

CONTENUTI MINIMI DEL POS SECONDO IL DPR 222/2003

b) LE SPECIFICHE MANSIONI, INERENTI LA SICUREZZA, SVOLTE IN CANTIERE DA OGNI FIGURA NOMINATA ALLO SCOPO DALL'IMPRESA ESECUTRICE;

c) LA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CANTIERE, DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DEI TURNI DI LAVORO;

d) L'ELENCO DEI PONTEGGI, DEI PONTI SU RUOTE A TORRE E DI ALTRE OPERE PROVVISIONALI DI NOTEVOLE IMPORTANZA, DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI NEL CANTIERE;

e) L'ELENCO DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI UTILIZZATI NEL CANTIERE CON LE RELATIVE SCHEDE DI SICUREZZA;

f) L'ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE;

CONTENUTI MINIMI DEL POS SECONDO IL DPR 222/2003

g) L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, INTEGRATIVE A QUELLE CONTENUTE NEL PSC QUANDO PREVISTO, ADOTTATE IN RELAZIONE AI RISCHI CONNESSI ALLE PROPRIE LAVORAZIONI IN CANTIERE;

h) LE PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO, RICHIESTE DAL PSC QUANDO PREVISTO;

i) L'ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FORNITI AI LAVORATORI OCCUPATI IN CANTIERE;

l) LA DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL'INFORMAZIONE E ALLA FORMAZIONE FORNITE AI LAVORATORI OCCUPATI IN CANTIERE.

CORSO POS
PER PROFESSIONISTI
E IMPRESE

Grazie per l'attenzione

Fed Coo FEDERCOORDINATORI
Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza

Fed coo
Società Cooperativa

Arch. Luca Bertagnon
Dott. Fabrizio Lovato